



Roma, 14 SET. 2009

Alle Banche corrispondenti

Protocollo No 19460

E, p.c. all'Associazione Bancaria Italiana

Circolare n.1-2009 (Garanzia Sussidiaria)

**D.M. 14 febbraio 2006 (criteri, condizioni e modalità di prestazione della garanzia sussidiaria)**

**Chiarimenti in merito all'accordo ABI - PMI del 3 agosto 2009**

Come noto, il 3 agosto 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le principali Associazioni imprenditoriali hanno firmato un accordo denominato "Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio", con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale.

L'Avviso Comune prevede, in particolare, la possibilità di sospendere, per il periodo indicato nel medesimo accordo, il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a m/l termine con traslazione ed allungamento del piano di ammortamento per la durata della sospensione.

Possono accedere all'operazione le piccole e medie imprese – come definite dalla normativa comunitaria - che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" e che al momento della presentazione della domanda<sup>1</sup> per l'attivazione della sospensione non hanno posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ovvero procedure esecutive in corso.

---

<sup>1</sup> Le domande potranno essere presentate fino al 30 giugno 2010.

La sospensione opera per le rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

In merito, si fa presente che laddove il suddetto intervento sospensivo dovesse riguardare finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria di questa SGFA, essa continua ad operare a condizione che le banche interessate segnalino tempestivamente l'avvenuta sospensione del finanziamento, mediante la modulistica allegata (e disponibile presso il sito [www.ismea.it](http://www.ismea.it) alla sezione SGFA), al numero di fax 06 / 855 68 440 ovvero all'indirizzo di posta elettronica [s.delgobbo@isma.it](mailto:s.delgobbo@isma.it).

Si fa, inoltre, rilevare che, attesa la straordinarietà dell'accordo e delle misure adottate nonché il modesto lasso di tempo che interesserà la sospensione, non si renderà necessario il versamento di commissioni integrative.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia e si porgono distinti saluti.

Allegato



L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Ezio Castiglione)



**Segnalazione di avvenuta Sospensione di Finanziamenti garantiti ai sensi dell'Avviso Comune ABI - PMI del 3 agosto 2009**

	DESCRIZIONE	DATO
FINANZIAMENTO ORIGINARIO	BANCA (CODICE ABI)	
	GENERALITÀ' DELLA DITTA DEBITRICE	
	PARTITA IVA/CODICE FISCALE	
	ANNO DI SEGNALAZIONE ORIGINARIA	
	NUMERO DI SEGNALAZIONE (operazione originaria)	
	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO (originariamente segnalato)	
	DATA DI SCADENZA DEL FINANZIAMENTO ORIGINARIO	
FINANZIAMENTO SOSPESO	DEBITO RESIDUO DEL FINANZIAMENTO ORIGINARIO (alla data della sospensione)	
	DATA DELLA SOSPENSIONE	
	DURATA DELLA SOSPENSIONE	
	NUOVA DATA DI SCADENZA DEL FINANZIAMENTO	
	QUOTA GARANTITA DEL DEBITO RESIDUO DEL FINANZIAMENTO SOSPESO (percentuale) <sup>2</sup>	
COMMISSIONE	COMMISSIONE a carico della ditta debitrice (percentuale) <sup>3</sup>	Ø
	COMMISSIONE a carico della Banca (percentuale) <sup>4</sup>	Ø
	IMPORTO COMMISSIONE A CARICO DELLA DITTA DEBITRICE	Ø
	IMPORTO COMMISSIONE A CARICO DELLA BANCA	Ø



<sup>2</sup> In assenza di altra malleveria alternativa alla garanzia sussidiaria SGFA, indicare 100%.

<sup>3</sup> Sulla base del regime normativo vigente.

<sup>4</sup> Sulla base dell'aliquota a carico della banca per l'anno in corso.